



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2023-2024

Comunicato Ufficiale N. 391 del 10/05/2024

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 7 marzo 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

165bis) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ATLETICO LARIANO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 100,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.135 SGS DEL 15/02/2024 (Gara: REAL CASSINO - ATLETICO LARIANO del 4/02/2024 – Campionato Under 17 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 299 del 8/03/2024

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto il Comunicato Ufficiale n.135 del 15.02.2024 del Giudice Sportivo del C.R. Lazio, sentita la reclamante in sede di audizione e valutati gli atti del fascicolo, come noto fonte privilegiata di prova, ritiene di accogliere il reclamo dell'Atletico Lariano e, pertanto, di annullare l'ammenda di euro 100,00, poiché non risulta che l'arbitro della gara avesse preso visione dello spogliatoio assegnato alla società ospite prima dell'inizio della gara e, dunque, non è possibile addebitare i danni direttamente ai tesserati della stessa società, solo perché *presuntivamente* danneggiavano lo spogliatoio loro assegnato. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, annullando l'ammenda a carico della società.
Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 21 marzo 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, ALDO GOLDONI, LIVIO ZACCAGNINI

187) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ C.S.V. BREDA S.S.D.R.L., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BAUCO FRANCESCO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.144 SGS DEL 29/02/2024

(Gara: C.S.V. BREDA S.S.D.R.L. – POL.CITTA DI PALIANO del 25/02/2024 – Campionato Under 15 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 317 del 22/03/2024

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; la società CSV Breda proponeva reclamo avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo relativamente alla gara indicata in epigrafe.

La reclamante nel proprio scritto difensivo, oltre a evidenziare la correttezza del proprio calciatore che negli ultimi due campionati ha collezionato solo due cartellini gialli giocando da difensore, ritiene la sanzione adottata dal giudice di prime cure eccessiva rispetto a quanto verificatosi in campo. Il calciatore infatti, pur protestando con il direttore di gara, non ha mai ecceduto nelle proteste né tantomeno ha pronunciato espressioni irrispettose o oltraggiose nei confronti dell'arbitro. Pertanto chiedono una sensibile riduzione della sanzione.

La Corte, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo ed il referto, respinge il reclamo ritenendo congrua la sanzione adottata dal Giudice Sportivo ai sensi del novellato art. 36 n. 1 C.G.S. in quanto il comportamento e le frasi pronunciate del calciatore sono da censurare.

Tutto ciò premesso, questa Corte,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Aldo Goldoni

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

194) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ALBANO CALCIO A 5, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BASSI MATTEO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.218 C5 DEL 28/02/2024

(Gara: ALBANO CALCIO A 5 – BUENAONDA del 24/02/2024 – Campionato Coppa Lazio Calcio a 5 Serie D Roma)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 317 del 22/03/2024

Con delibera pubblicata il 28.02.2024 sul C.U. n. 218 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara **ALBANO CALCIO A 5 – BUENAONDA del 24/02/2024 – Campionato Coppa Lazio Calcio a 5 Serie D Roma**, irrogava la sanzione della squalifica per 5 gare effettive al calciatore BASSI MATTEO perché “[...] *Espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare da distanza ravvicinata rivolgeva all'arbitro frasi irrispettose che reiterava dall'esterno del recinto di gioco (Art. 36 comma 1/a CGS) [...]*”.

Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la reclamante contestava la decisione del giudice sportivo asserendo che l'arbitro fosse incorso in un errore di persona, attribuendo al calciatore Bassi condotte poste in essere da altra persona e che, in ogni caso, negando che il suddetto calciatore avesse adottato comportamenti particolarmente aggressivi.

Per l'effetto, la reclamante chiedeva, in via principale, l'annullamento della sanzione irrogata al calciatore, ovvero, in via subordinata, la sua riduzione.

In via istruttoria, la reclamante allegava, altresì, un filmato video a sostegno delle proprie argomentazioni.

La reclamante presentava richiesta di audizione.

All'udienza del giorno 21 marzo del 2024, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d'Appello esamina il reclamo in epigrafe.

E' presente il Sig. Bassi Matteo, il quale si riporta all'atto di reclamo insistendo per il suo accoglimento.

La Corte, riunitasi in camera di consiglio, procede alla lettura del referto arbitrale e alla visione del filmato video prodotto dalla reclamante.

Dalla lettura del referto arbitrale, risulta che il calciatore era stato espulso per doppia ammonizione per proteste nei confronti dell'arbitro; dopodiché, ricevuta la notifica dell'espulsione, il giocatore si sarebbe avvicinato all'arbitro, a circa 1 metro di distanza, urlandogli: "*che cazzo fai? Ma non ti vergogni pupazzo. Sei un pagliaccio mortacci tua*"; uscito dal recinto di gioco, poi, lo stesso si sarebbe posizionato in tribuna continuando ad insultare l'arbitro per il resto della gara.

Il filmato video non risulta idoneo a superare l'efficacia probatoria del referto arbitrale che, come noto, ai sensi dell'art. 61 CGS costituisce fonte di prova privilegiata.

In ordine all'identità del calciatore Matteo Bassi, destinatario del provvedimento di espulsione per doppia ammonizione, questa Corte ritiene che non vi siano elementi idonei a supportare la tesi sostenuta dalla reclamante, ritenendo, dunque, che l'arbitro non sia incorso nell'errore di persona sull'autore delle offese proferite nei suoi riguardi. Seppur non udibili nel filmato per evidenti ragioni di distanza e qualità audio-video, infatti, per ciò solo non può escludersi che esse siano state pronunciate dal calciatore ed ascoltate dal direttore di gara.

Parimenti, quand'anche il presunto errore fosse, invece, ricaduto sul momento successivo all'espulsione del predetto calciatore (circostanza che comunque non si evince dal filmato prodotto dalla reclamante), in cui si sarebbero reiterate le offese dalla tribuna, in ogni caso esso non assumerebbe rilevanza, non avendo inciso sulla determinazione della sanzione irrogata al calciatore.

A tal riguardo, infatti, osserva il decidente come le offese proferite al direttore di gara sopra riportate integrino senz'altro una *condotta irrispettosa* di cui all'art. 36 c.1 lett. a), per la quale, a seguito della novella al Codice di Giustizia Sportiva intervenuta nell'aprile 2023, è prevista la sanzione minima della squalifica di 4 gare.

Nella fattispecie in discorso, alla sanzione ex art. 36 c.1 lett. a) deve, inoltre, considerarsi n. 1 giornata di squalifica in ragione dell'espulsione riceva in campo per doppia ammonizione, da cumularsi con le 4 gare di squalifica previste dall'art. 36 CGS.

Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, la sanzione irrogata è congrua alle previsioni del CGS.

Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, ascoltata la società,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

199) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VALMONTONE 1921, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE CERCİ VALENTINA FINO AL 10/05/2024 E SQUALIFICA A CARICO DELLA CALCIATRICE BERTINI ALICE PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.302 LND DEL 8/03/2024

(Gara: SORA WOMEN – VALMONTONE 1921 del 3/03/2024 – Coppa Italia Eccellenza Femminile)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 317 del 22/03/2024

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

visto il reclamo in epigrafe;

esaminati gli atti ufficiali;

la società Valmontone 1921 proponeva reclamo avverso le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo relativamente alla gara indicata in epigrafe.

La reclamante nel proprio scritto difensivo negava ogni responsabilità addebitata su quanto accaduto sul terreno di gioco in particolare sottolineando l'atteggiamento del direttore di gara che, per tutta la durata della gara, è sempre stato piuttosto rigido, peraltro comportamento non replicato nei confronti della squadra avversaria.

Evidenzia inoltre la reclamante che la gara è stata vinta in maniera netta e pertanto nessun interesse avrebbero avuto a creare un clima di nervosismo così come invece sembrerebbe essere successo leggendo le sanzioni comminate nei loro confronti dal Giudice Sportivo.

Per quanto attiene alle singole posizioni la reclamante sostiene che la calciatrice Bertini Alice, all'atto della notifica dell'espulsione, si è allontanata per rientrare negli spogliatori senza proferire parola nei confronti del direttore di gara.

La dirigente Cerci Valentina invece ha avuto un confronto con il direttore di gara alla fine della partita assolutamente civile e tranquillo.

La CSAT, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo ed il referto, respinge il reclamo sulla posizione della calciatrice Bertini Alice in quanto il comportamento tenuto e le frasi pronunciate nei confronti del direttore di gara sono oltremodo irraguardose e da censurare.

Respinge il reclamo sulla posizione della dirigente Cerci Valentina in quanto, anche in questo caso il comportamento tenuto è stato oltraggioso ed irraguardoso nei confronti del direttore di gara.

Entrambe le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo sono in linea con quanto disposto dal novellato art. 36 del C.G.S..

Per quanto concerne l'ammenda comminata alla società, la scrivente ritiene che la sanzione possa essere leggermente rivista anche alla luce di precedenti casi analoghi.

Tutto ciò premesso, questa Corte,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l'ammenda ad euro 100,00, confermando altresì nel resto la decisione impugnata.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE

F.to Aldo Goldoni

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 4 aprile 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

203) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VIRTUS SAN GIUSTINO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE CAPORALINI SIMONE PER 9 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.235 C5 DEL 13/03/2024

(Gara: EDILISA – VIRTUS SAN GIUSTINO del 8/03/2024 – Campionato Calcio a 5 Serie C2)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 332 del 5/04/2024

La Corte Sportiva Di Appello Territoriale;
visto il reclamo in epigrafe, con il quale la società Virtus San Giustino chiedeva la riformulazione della decisione di primo grado, al fine di ridimensionare la squalifica per 9 gare inflitta a carico del sig. Caporalini Simone, allenatore della società San Giustino, dal Giudice sportivo territoriale;
esaminati gli atti ufficiali ed il contenuto del referto arbitrale, nel quale il direttore di gara ha evidenziato soltanto la condotta irrispettosa nei suoi confronti dell'allenatore della società Virtus San Giustino e non certo violenta;
considerando che gli atti di gara fanno piena prova così come previsto dall'art.35 del C.G.S.;
tutto quanto sopra premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell'allenatore Caporalini Simone a 7 gare. Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

210) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ATLETICO VESCOVIO RN, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE DI TOSTO SACHA FINO AL 10/05/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.294 LND DEL 6/03/2024

(Gara: ATLETICO VESCOVIO RN – VIRTUS ARDEA del 3/03/2024 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 332 del 5/04/2024

Con rituale reclamo, la società Atletico Vescovio RN ha impugnato l'inibizione sino al 10.5.2024 a carico del dirigente Sacha Di Tosto, sostenendo che lo stesso non avesse mai tenuto alcuna condotta irrispettosa nei confronti del direttore di gara ma che avesse protestato con continenza meritando comunque l'espulsione.

Con memoria integrativa, essa ribadiva le proprie doglianze e chiedeva la riduzione della sanzione.

Preliminarmente occorre rilevare che l'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che nel referto arbitrale risulta accuratamente descritta la condotta del dirigente della reclamante.

Egli, infatti, si rivolgeva all'assistente arbitrale e poi all'arbitro con frasi irrispettose e poi si scusava a fine gara.

Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti, tuttavia l'entità della sanzione può essere lievemente ridotta tenuto conto del disvalore della condotta irrispettosa del dirigente Sacha Di Tosto e delle scuse poste a fine gara come risultanti dal referto arbitrale. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del dirigente Di Tosto Sacha al 15/04/2024.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

216) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CANALE MONTERANO CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CRESCIMBENI DANIELE PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.305 LND DEL 13/03/2024
(Gara: CANALE MONTERANO CALCIO – SORIANESE del 10/03/2024 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 332 del 5/04/2024

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale;
visto il Comunicato Ufficiale n. 305 del 13.03.2024 del Giudice Sportivo della FIGC della CR Lazio LND, valutando gli atti del fascicolo ritiene di respingere il reclamo del Canale Monterano, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere nel rispetto delle norme federali alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali, visto pure il reale contesto di svolgimento della gara. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale riconosce la sussistenza delle espressioni offensive e minacciose nonché blasfeme da parte del calciatore Sig. Crescimbeni Daniele così come dal referto arbitrale, alla luce del fatto che la condotta irrispettosa, per la giurisprudenza sportiva (ex art. 36, comma 1, lett. a, C.G.S.; Corte Sportiva D'Appello C.U. n. 98/ 2019) consiste in espressioni oggettivamente connotate da una palese mancanza di riguardo, o di rispetto, verso la persona cui sono destinate, così oltrepassando i limiti del diritto di critica, ma siamo così in presenza di attacchi personali lesivi della dignità morale delle persone offese, che si ripetevano anche al di fuori del recinto di gioco.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

217) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ TRIGORIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 150,00, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CARTA FEDERICO PER 4 GARE E DEL CALCIATORE DI VINCENZO MATTEO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.75 LND DEL 14/03/2024

(Gara: TRIGORIA – ROMA TEAM SPORT QUEENS del 9/03/2024 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Roma)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 332 del 5/04/2024

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale;

visto il Comunicato Ufficiale n.75 del 14.03.2024 del Giudice Sportivo della D.P. di Roma, valutando gli atti del fascicolo ritiene di accogliere parzialmente il reclamo del Trigoria, annullando la squalifica a carico del ricorrente calciatore Di Vincenzo Matteo, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere eccessivo nel rispetto delle norme federali alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali visto pure il reale contesto di svolgimento della gara che vedeva il direttore di gara all'interno dello spogliatoio e quindi impossibilitato a vedere l'autore dei fatti incriminati.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, respinge il reclamo della ricorrente rideterminando la sanzione a carico del proprio Calciatore Carta Federico, nella squalifica di 4 gare poiché riconosce la sussistenza degli insulti nei confronti del direttore di gara, oltre che l'attuazione dei ricorrenti di una condotta irrispettosa simbolo di un comportamento antisportivo nei confronti dell'arbitro, ma allo stesso tempo la refertazione arbitrale appare lacunosa su alcuni avvenimenti, tali condotte sono certamente repressibili ma non nei termini in cui sono state refertate dal Sig. Arbitro.

Infine la scrivente Corte conferma la rimanente decisione impugnata relativamente alla ammenda a carico della Società Trigoria di euro 150.00.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d'Appello,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, annullando la squalifica a carico del calciatore Di Vincenzo Matteo.

Di respingere il reclamo, rideterminando la sanzione a carico del calciatore Carta Federico nella squalifica per 4 gare, confermando altresì la rimanente decisione impugnata.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

III° COLLEGIO

Presidente: LIVIO ZACCAGNINI
Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA

208) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ATLETICO SAN LORENZO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE CACI ALBERTO FINO AL 10/05/2024, SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE CURTI EMILIANO PER 4 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BIKOU JULIEN PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.295 LND DEL 7/03/2024

(Gara: ATLETICO SAN LORENZO – VIRTUS TORMARANCIO del 3/03/2024 – Campionato Seconda Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 332 del 5/04/2024

Corte Sportiva di Appello Territoriale,
visto il reclamo in epigrafe, con il quale la società Atletico San Lorenzo chiedeva alla stessa la riformulazione delle decisioni di primo grado adottate dal Giudice sportivo territoriale e pubblicate sul Comunicato Ufficiale n.295 del 7/03/2024, per ridimensionare le squalifiche comminate a carico dei sigg. Caci Alberto (dirigente), inibito fino al 10/5/2024, Curi Emiliano (allenatore), squalificato per quattro gare e Bikou Julien (calciatore), squalificato per quattro gare;
esaminati gli atti ufficiali ed il contenuto del referto arbitrale, nel quale il direttore di gara ha dettagliatamente descritto i fatti accaduti e le condotte ingiuriose ed irrispettose tenute nei suoi confronti da tutti i soggetti sopra meglio identificati;
considerando che gli atti di gara fanno piena prova così come previsto dall'art.35 del C.G.S.;
tutto quanto sopra premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, non riscontrando elementi utili ad una possibile rivisitazione delle sanzioni,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE
F.to Livio Zaccagnini

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 11 aprile 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

229) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ POL. MONTORIO ROMANO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N.62 LND DEL 27/03/2024 (Gara: POL. MONTORIO ROMANO – SPES POGGIO FIDONI del 17/03/2024 – Campionato Terza Categoria Rieti)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 342 del 12/04/2024

Con rituale reclamo inoltrato a questa Corte Sportiva, la società Pol. Montorio Romano ha impugnato il provvedimento di ripetizione della gara assunto dal Giudice Sportivo, sostenendo che la presenza nella lista di gara di un calciatore in più rispetto al consentito non avrebbe influito sul risultato finale, chiedendo quindi la conferma del risultato conseguito sul campo che la vedeva vincitrice con il risultato di 3-1.

Pervenivano memorie difensive della società controparte Spes Poggio Fidoni con cui si chiedeva il rigetto del gravame atteso che la presenza di più calciatori aveva dato un vantaggio in termini di maggior pressione sul direttore di gara.

Preliminarmente occorre rilevare che l'inserimento di due calciatori in lista da parte della reclamante e il loro schieramento in panchina oltre il limite risulta acclarato documentalmente.

In tal caso, con consolidata giurisprudenza dei Giudici Sportivi endofederali di primo e secondo grado, deve essere disposta la ripetizione della gara in quanto la stessa non ha avuto regolare svolgimento poiché la società che ha portato in panchina un maggior numero di calciatori rispetto al consentito ha violato il regolamento di gioco.

Come stabilito dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI con decisione n. 19 del 10.4.2018, tuttavia, tale violazione non può determinare la sconfitta a tavolino ma, dovendo comunque essere sanzionata affinché la regola non sia inefficace, comporterà il provvedimento di ripetizione della gara.

Ciò considerando anche che una squadra che schieri in panchina calciatori oltre il limite ha maggiori possibilità di scelta nell'effettuare le sostituzioni, influenzando quindi di per sé sul risultato.

La decisione del Giudice di prime cure, quindi, risulta del tutto corretta e il reclamo dovrà essere respinto, confermando la decisione di ripetere la gara.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 24 aprile 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, LIVIO ZACCAGNINI

141) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ TIVOLI CALCIO 1919, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 1.500,00 E SQUALIFICA DEL CAMPO PER N.1 GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.235 LND DEL 25/01/2024
(Gara: VILLALBA OCRES MOCA 1952 – TIVOLI CALCIO 1919 del 21/01/2024 – Campionato Regionale Under 18)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 364 del 26/04/2024

Con rituale reclamo, la società Tivoli Calcio 1919 ha impugnato le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo in epigrafe, sostenendo che le circostanze descritte all'uscita dell'arbitro dall'impianto di gara non fossero riconducibili a propri sostenitori né che era certa l'identificazione di uno dei partecipanti agli eventi come un proprio tesserato. Veniva ascoltata la società che ribadiva quanto esposto nel gravame, richiedendo l'annullamento e la riduzione delle due sanzioni impuginate. Preliminarmente occorre rilevare che risultano inammissibili le censure svolte in relazione al provvedimento di squalifica del campo poiché l'art. 137, comma 3 del C.G.S. prescrive, in ambito regionale della LND, la non impugnabilità della "squalifica del campo di gioco per una giornata di gara". Pertanto con decisione interinale pubblicata con CC.UU. nn. 281 del 23.02.2024 e 300 del 8.3.2024, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale dichiarava inammissibile il reclamo in relazione alla squalifica del campo per n.1 gara, ai sensi della norma su citata. Inoltre, con il medesimo provvedimento veniva demandato alla Procura Federale un supplemento istruttorio poiché i fatti descritti dal direttore di gara nel referto e della denuncia querela da egli presentata presso la stazione dei Carabinieri di Roma "Piazza Dante" risultavano estremamente gravi tanto da dover essere adeguatamente investigati nella loro compiutezza. Nelle more di detti accertamenti veniva disposta la sospensione dell'esecuzione dell'ammenda irrogata dal Giudice Sportivo. All'esito dell'attività d'indagine svolta, la Procura Federale riferiva che in base alle proprie investigazioni risultava che tifosi e tesserati della società Tivoli Calcio 1919, al termine della gara, minacciavano il direttore di gara, nella zona parcheggio posta all'esterno dell'impianto sportivo. In particolare il padre del calciatore della reclamante Andrea Pucci aggrediva verbalmente l'arbitro e poi, alla guida della propria autovettura Audi tentava di investirlo due volte. A tali eventi assisteva il sig. Andrea Pucci che non solo non impediva al genitore di insultare, minacciare e tentare di investire l'arbitro, ma si scagliava contro di esso per impedire che fotografasse il numero della targa dell'autovettura del padre. I fatti come accertati dalla Procura Federale risultano estremamente gravi e pertanto la sanzione dell'ammenda deve essere confermata, seppure riducendo lievemente la sua entità alla luce della già comminata sanzione della squalifica del campo. Devono, invece, essere nuovamente demandati gli atti alla Procura Federale affinché accerti la configurazione di eventuali infrazioni in capo al tesserato Andrea Pucci, compiutamente identificato, per la condotta da egli tenuta e su descritta. Parimenti, la Procura Federale dovrà accertare l'eventuale rispetto del vincolo di giustizia sportiva di cui all'art. 30 dello Statuto della FIGC, come richiamato dall'art. 34 C.G.S., essendo agli atti copia di una denuncia querela da parte del direttore di gara. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l'ammenda ad euro 1.000,00.
Di trasmettere altresì gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di cui in motivazione.
Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

236) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CISTERNA CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BOLLANTE NICOLAS PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.173 SGS DEL 11/04/2024

(Gara: TOTTI S.S. – CISTERNA CALCIO del 6/04/2024 – Campionato Under 16 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 364 del 26/04/2024

La società Cisterna Calcio, con il presente reclamo fa presente che, il calciatore Bollante Nicolas, a fine gara faceva il gesto di lanciare pallini raccolti dal terreno di gioco in sintetico e alzandosi da terra faceva il gesto per liberarsi dei pallini che aveva in mano di lanciarli verso un avversario senza colpire.

Tale comportamento, a parere della reclamante, è da considerare come un gesto di stizza che ha provocato un diverbio con calciatori avversari.

Chiede la ricorrente per quanto sopra una riduzione della squalifica inflitta al calciatore in questione.

L'arbitro nel proprio referto precisa che il Bollante lanciava un piccolo sasso, della dimensione di una nocciolina, verso il volto di un avversario che riusciva ad evitarlo con una schivata e nella circostanza lo offendeva.

Questa Corte Sportiva Territoriale, valutati i fatti come si sono svolti, ritiene che la sanzione inflitta al calciatore in argomento e tenuto conto dei parametri adottati per casi analoghi, possa essere lievemente modificata.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Bollante Nicolas a 4 gare. Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Carlo Calabria

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

238) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ATLETICO FOCENE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI TORANZO JONATHAN DANIEL E PEDONE ALESSIO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.339 LND DEL 11/04/2024

(Gara: ATLETICO FOCENE – CAPUT ROMA XIV del 6/04/2024 – Campionato Seconda Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 364 del 26/04/2024

In merito al reclamo avanzato dalla società Atletico Focene, riguardante le squalifiche di 5 gare inflitte ai calciatori Toranzo Jonathan Daniel e Pedone Alessio, la reclamante osserva quanto segue:

il calciatore Toranzo, di origine argentina, tesserato per la prima volta in Italia, in un momento di poca lucidità, rivolgeva all'arbitro una espressione, in lingua spagnola, interpretata come tono offensivo.

Chiede pertanto una riduzione della sanzione disciplinare, tenuto anche conto che il calciatore, venuto a conoscenza del provvedimento, si presentava in società per spiegare il significato reale di quanto detto all'arbitro, ma non per offenderlo.

Questa Corte Sportiva, dopo aver attentamente valutato gli atti in argomento, ritiene che ci sono i margini per una lieve riduzione della sanzione disciplinare riducendola a 4 gare effettive.

Propone appello la reclamante avverso la squalifica per 5 gare al calciatore Pedone Alessio, in quanto sostiene che non risponde al vero quanto riportato dall'arbitro nel proprio rapporto.

Fa presente la ricorrente che il calciatore in argomento, con vasta esperienza nel campionato di serie D, in un momento di poca lucidità, si avvicinava all'arbitro per contestargli una decisione

tecnica e nella occasione i compagni di squadra lo bloccavano, evitando in tal modo, di porsi verso l'arbitro stesso.

Ed è per tale motivo che il provvedimento disciplinare appare eccessivo e sproporzionato, per cui se ne chiede una opportuna riduzione.

Letto il rapporto arbitrale, in cui viene dettagliatamente riportato il comportamento del calciatore Pedone Alessio, il quale nel contestare una decisione tecnica offendeva l'arbitro e che, successivamente, benché trattenuto da compagni di squadra, ingiuriava e minacciava gravemente il direttore di gara, costringendolo ad indietreggiare di 4/5 metri, questa Corte Sportiva, ritiene che la squalifica inflitta al calciatore in argomento sia del tutto congrua rispetto a quanto accaduto.

Si coglie comunque l'occasione per segnalare che, in caso di discordanza tra quanto riferisce la reclamante e quanto contenuto nel referto di gara, prevale il contenuto di quest' ultimo.

Detto tutto ciò, questa Corte Sportiva Territoriale

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Toranzo Jonathan Daniel a 4 gare, confermando altresì la rimanente decisione impugnata.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Carlo Calabria

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 2 maggio 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

224) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SOLIDALE FORMIA 2018, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CIANCIARUSO SANDRO FINO AL 30/06/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.313 LND DEL 21/03/2024 (Gara: SOLIDALE FORMIA 2018 – POLISPORTIVA SFC del 17/03/2024 – Campionato Seconda Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 377 del 3/05/2024

Con rituale reclamo, la società Solidale Formia ha impugnato la squalifica sino al 30.6.2025 a carico del proprio calciatore Sandro Cianciaruso, sostenendo che lo stesso aveva sì preso il fischietto dell'arbitro ed emesso i tre fischi finali, ma non l'avesse mai costretto a rimanere in campo ma solo curato dall'infortunio, essendo il tesserato un fisioterapista specializzato. Ascoltata la società in sede di audizione, essa ribadiva le proprie doglianze e chiedeva la riduzione della sanzione.

Sentito l'arbitro in sede di supplemento di rapporto, questi confermava che dopo aver patito un infortunio, lo stesso veniva soccorso dal sig. Cianciaruso che gli forniva le prime cure.

Nel mentre, questi lo minacciava di non sospendere la partita ed anzi gli impediva il rientro negli spogliatoi.

Entrambe le squadre in campo erano favorevoli al comportamento del tesserato della reclamante così da non dover presentarsi nuovamente al campo da gioco; la gara riprendeva contro la volontà dell'arbitro che non era più nelle condizioni fisiche per arbitrare, con le due compagini che tenevano il pallone in gioco senza sviluppare alcuna vera azione e solo per far passare il tempo.

Il sig. Cianciaruso rimaneva sempre accanto al direttore di gara, pur senza toccarlo, per costringerlo a rimanere in campo e, trascorsi i minuti rimanenti alla fine della partita, gli prendeva il fischietto ed emetteva il triplice fischio finale.

A riguardo, occorre rilevare che l'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che la condotta del tesserato della reclamante risulta quindi pienamente provata.

Egli, infatti, teneva un comportamento nei confronti del direttore di gara al limite della fattispecie penale della violenza privata, oltre a proferire minacce e ad aver tenuto l'oltraggioso gesto di emettere il triplice fischio finale.

Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti anche in relazione all'entità della squalifica comminata, atteso che la complessiva condotta del calciatore Sandro Cianciaruso è particolarmente grave né si configura alcuna circostanza volta ad attenuare la sanzione.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

245) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ OLIMPUS ROMA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.302 C5 DEL 24/04/2024
(Gara: OLIMPUS ROMA – SPORT PROJECT del 22/04/2024 – Coppa Lazio Under 15 C5)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 377 del 3/05/2024

Con il reclamo in epigrafe, la società Olympus Roma avanzava gravame avverso la decisione del Giudice Sportivo che aveva comminato la sanzione sportiva di perdita della gara cui aveva preso parte solo un calciatore nato dopo il 1.1.2010 in violazione del C.U. 290 del 17.4.2024 che stabiliva la presenza in lista di almeno sei calciatori con tale età.

A riguardo la reclamante deduceva come la decisione fosse stata assunta prima della scadenza del termine per la difesa in primo grado e con memoria difensiva aggiungeva che comunque il ricorso di primo grado della ASD Sport Project fosse tardivo e inammissibile e pertanto il Giudice Sportivo non avrebbe potuto deliberare sulla regolarità della gara.

Resisteva la società Sport Project che chiedeva la conferma della decisione di primo grado.

Il gravame proposto risulta da rigettare.

La presunta violazione del principio del contraddittorio da parte del Giudice Sportivo, che avrebbe pronunciato prima del termine assegnato per la produzione di memorie difensive dell'odierna reclamante in primo grado, è inesistente.

A ben vedere, infatti, il C.U. FIGC 76/A del 21.8.2023 che prevede l'abbreviazione dei termini dispone che il limite per la presentazione di controdeduzioni sono le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla gara e nel caso di specie, come affermato dalla stessa reclamante, il Giudice Sportivo ha deliberato alle ore 15.00 del 24.4.2024, nel pieno rispetto delle regole.

La reclamante deduce inoltre che la decisione sia stata presa prima che le motivazioni del ricorso in primo grado fossero state notificate ad opera dell'allora ricorrente. Nelle memorie difensive, aggiunge che sia il preannuncio del ricorso in primo grado della ASD Sport Project sia le successive motivazioni fossero tardive e pertanto il Giudice Sportivo doveva dichiararne l'inammissibilità.

A riguardo questa Corte Sportiva d'Appello deve rilevare che lo scrutinio in merito è possibile solo perché l'art. 78 C.G.S. prevede che le decisioni sull'inammissibilità o improcedibilità del ricorso in primo grado possono essere assunte d'ufficio.

Se così non fosse stato, sarebbe stata preclusa la decisione sulle doglianze della reclamante perché avanzate solo in sede di memorie difensive, in ciò allargando irrualmente il thema decidendum e violando il principio del contraddittorio per non aver permesso alla controparte di potersi difendere sul punto.

A riguardo, comunque, l'eventuale inammissibilità nel ricorso in primo grado non andrebbe a inficiare la sentenza del Giudice Sportivo.

A ben vedere, infatti, risulta acclarato che nella gara in questione la reclamante abbia avuto in lista solo un calciatore nato dopo il 1.1.2010 in luogo dei sei previsti dalla normativa.

L'art. 65, comma 1, lettera d) CGS assegna la competenza del Giudice Sportivo in ordine alla posizione irregolare dei calciatori, dei tecnici e degli assistenti di parte impiegati in gare. I relativi procedimenti, ai sensi dell'art. 66 CGS, possono essere instaurati "a) d'ufficio e si svolgono sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali; b) su ricorso del soggetto interessato nei casi previsti dall'ordinamento federale".

Come da giurisprudenza consolidata di questa Corte, la deliberazione in primo grado di irricevibilità o inammissibilità del ricorso (ovvero la sua successiva declaratoria da parte del Giudice d'Appello) non ha altra conseguenza se non quella di espungere dal procedimento i documenti presentati dal ricorrente a sostegno del proprio atto, rimanendo a disposizione del Giudice Sportivo gli atti ufficiali su cui tale organo può e deve assumere d'ufficio la propria decisione.

E, d'altronde, il sistema di giustizia sportivo è informato al principio di favore a che vengano assunte decisioni sul regolare svolgimento delle gare, tanto che i relativi ricorsi o reclami non possono essere ritirati o rinunciati (cfr. art. 49, comma 6 CGS).

Diversamente opinando si giungerebbe all'assurda conclusione che, in presenza di un ricorso inammissibile, al Giudice Sportivo sarebbe precluso lo scrutinio di situazioni ad egli perfettamente

conoscibili e che avrebbe invece potuto sanzionare d'ufficio in assenza del detto ricorso. Nel caso di specie il Giudice di prime cure ha assunto la sua decisione basandosi esclusivamente su atti ufficiali da cui risulta che la Olympus Roma ha effettivamente omesso di avere in lista il numero minimo previsto di calciatori nati dopo il 1.1.2010 nella partita in questione.

La decisione impugnata risulta quindi corretta nel merito, non rilevando l'eventuale inammissibilità del ricorso in primo grado poiché il Giudice Sportivo doveva agire d'ufficio e ha utilizzato per decidere solo gli atti di gara.

Al più la decisione di primo grado dovrebbe essere corretta dichiarando l'inammissibilità del ricorso in primo grado con assunzione della decisione d'ufficio, senza però modificarne il contenuto.

Si vuole comunque in questa sede stigmatizzare la condotta processuale della società Olympus Roma che, in presenza di una patente violazione dei principi sportivi, avendo omesso di inserire in lista il numero minimo di giovani calciatori, tenta di sopperire alla propria carenza di sportività introducendo un'inconsistente impugnazione basata esclusivamente su meri dati formali.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 10 maggio 2024

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli